



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/53 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 179

del 17 maggio 2021

Prot. Gen. n. 39098

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PREMESSO:

- che con ordinanza n.315 datata 15 giugno 2007, su richiesta del titolare della concessione n.653, veniva istituito uno stallo di sosta per i veicoli al servizio di disabili, di tipo non personalizzato, in via Monte Grappa lato mare all'altezza del civico 10;
- che con ordinanza n.304 datata 26 luglio 2020, si istituiva la disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24 sul lato monte di via Monte Grappa nel tratto compreso tra via dei Bastioni e via Barberini;

- CONSIDERATO:

- che con ordinanza n.142 del 21 aprile 2021 è stata istituita la disciplina di Area Pedonale in via Monte Grappa nel tratto compreso tra via Borghese e via dei Bastioni e che lo stallo disabili, sopra citato è situato all'interno dell'Area Pedonale;
- che le manovre di ingresso e di uscita dei veicoli che utilizzano lo stallo disabili creano problemi di sicurezza per tutta l'utenza, soprattutto dei pedoni;

- PRESO ATTO:

- della nota n.36479 del 07 maggio 2021, con cui l'Associazione "Il Centro del Buongusto aps", chiede lo spostamento dello stallo disabili, sopra citato, all'esterno dell'Area Pedonale;
- della nota n.36849 del 10 maggio 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia, esprime il proprio nulla-osta allo spostamento dello stallo disabili;

- RITENUTO che da verifiche effettuate sul posto, risulta possibile spostare lo stallo disabili di circa 20 metri dalla posizione attuale, collocandolo sul lato monte di via Monte Grappa tra il civico 3 e 5, ponendolo a 90° rispetto all'asse stradale;

- VISTI:

- il D.L.vo n.5 del 30.01.1971 convertito in legge 30.03.1971 n.118;
- la Circolare Ministeriale n.310 del 07.03.1980 relativa ai contrassegni da apporre sui veicoli privati adibiti a trasporto invalidi;
- il D.M. n. 236 del 14.06.1989 regolamento d'attuazione della Legge n.13 del 09.01.1989;
- la legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate legge n.104 del 05.02.1992;
- l'art.188 in relazione all'art.7 del nuovo C.d.S. approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.1992, nonché l'art.381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.ii.mm.;
- il D.P.R. n.503 del 24.07.1996;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datato 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

1. **REVOCA** dell'ordinanza n.315 datata 15 giugno 2007 inerente lo stallo disabili, personalizzato, presente in VIA MONTE GRAPPA lato mare all'altezza del civico 10;
2. **VIA MONTE GRAPPA, lato monte tra i civici 3 e 5:**
 - l'istituzione di uno stallo di sosta, del tipo parallelo a 90° rispetto all'asse stradale, per i veicoli al servizio delle persone **DISABILI**, mediante la messa in opera della segnaletica orizzontale di colore giallo e di segnaletica verticale di cui alla Fig. II 79/a art.120 del Regolamento d'Esecuzione al C.d.S.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. – servizio segnaletica per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la cancellazione della stallo presente al civico 10 di via Monte Grappa e realizzazione di un nuovo stallo, non personalizzato, tra i civici 3 e 5 della medesima via, così come previsto dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
5. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI